# **COMUNE DI MARIGLIANELLA**

## **Città Metropolitana di Napoli**

**Via Parrocchia, n. 48 c.a.p. 80030**

**SERVIZIO ELETTORALE**

**ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024**

**VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITA’ CHE RENDONO IMPOSSIBILE L’ALLONTANAMENTO DALL’ABITAZIONE**

Il decreto-legge 3 gennaio 2006 n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 22/2006 e modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, estende il diritto al voto domiciliare, oltre agli elettori affetti da gravi infermità tali da impedire l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano perchè ***si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali***, anche agli elettori ***affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi previsti dall’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*.**

I suddetti elettori hanno la possibilità, su espressa richiesta, di essere ammessi al voto presso la suddetta abitazione.

Gli interessati dovranno far pervenire, **nel periodo tra il 40° ed il 20° giorno antecedente la data della votazione**, ossia **fra martedì 30 aprile e lunedì 20 maggio 2024**, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la seguente documentazione:

* una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo;
* copia della tessera elettorale;
* un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi della azienda sanitaria locale, che dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa di cui all’art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 22/2006 e modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46. Il medesimo certificato potrà attestare altresì l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.

Il Sindaco, a conclusione della relativa istruttoria, rilascerà a ciascun elettore che sia stato ammesso al voto a domicilio un’attestazione dell’avvenuta inclusione negli appositi elenchi.

Il voto sarà raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall’elettore, con l’assistenza di uno degli scrutatori del seggio e del segretario.

La normativa sul voto domiciliare si applica alle seguenti consultazioni:

1. elezioni della Camera dei deputati e del senato della Repubblica (esclusa la circoscrizione Estero, nel cui ambito il voto vene espresso per corrispondenza);
2. elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia;
3. consultazioni referendarie disciplinare da normativa statale;
4. elezioni provinciali e comunali, solo nel caso in cui l’avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio, rispettivamente del comune o della provincia per cui è elettore.

Possono avvalersi del voto domiciliare anche gli elettori che risiedono in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale, in ogni caso la dichiarazione deve essere sempre presentata al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali si risulta iscritti.

**Mariglianella, li 30/04/2024**

 **IL SINDACO**

 Dr. Arcangelo Russo